



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE LAVORO

in persona del dott. ██████████, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 20/11/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, ex art. 429, 1 comma, seconda parte, c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. **1475** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2022** vertente

TRA

██████████ (c.f. ██████████ *C.F._1*) *Parte_1* fese c
██████████ (c.f. ██████████ *C.F._2*) *Parte_2* dall'A
N
Avv. ██████████ (██████████ *C.F._3*), elettivamente domiciliate in ██████████
██████████ - FIRENZE

RICORRENTE

E

██████████ (GIA' ██████████ *Controparte_2*) (c.f. ██████████ *P.IVA_1*), rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. ██████████ e dall'Avv. ██████████, con domicilio eletto in ██████████
██████████ - ROMA

RESISTENTE

Oggetto: rapporto di lavoro privato - qualifica – superiore inquadramento.

Conclusioni. Parte ricorrente: 1) In tesi, accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalle ricorrenti dal 1° aprile 2009, o dalla diversa data che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, sono ascrivibili al livello VII della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Telecomunicazioni e per l'effetto dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere definitivamente inquadrate al livello VII a decorrere dal 1° luglio 2009, o a decorrere dalla diversa data che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia.

2. Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante alle ricorrenti in virtù dell'inquadramento al livello VII della declaratoria professionale del CCNL Telecomunicazioni e quanto effettivamente percepito, a far data dal 1° aprile 2009, o dalla diversa data che emergerà al termine del presente giudizio o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo.



3. In ipotesi, accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalle ricorrenti dal 1° aprile 2009, o dalla diversa data che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, sono ascrivibili al livello VI della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Telecomunicazioni e per l'effetto dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere definitivamente inquadrati al livello VI a decorrere dal 1° luglio 2009, o a decorrere dalla diversa data che emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia.

4. Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante alle ricorrenti in virtù dell'espletamento delle superiori mansioni appartenenti al livello VI della declaratoria professionale del CCNL Telecomunicazioni e quanto effettivamente percepito, dal 1° aprile 2009, o dalla diversa data che emergerà al termine del presente giudizio o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo.

5. In ulteriore ipotesi, accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal 1° aprile 2009 al 30 ottobre 2009 per quanto riguarda la ricorrente *Pt_1* dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2010 per quanto riguarda la ricorrente *Pt_2* o dalle diverse e sino alle diverse date che emergeranno in corso di causa o saranno ritenute di giustizia, sono ascrivibili al livello V della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Telecomunicazioni.

6. Conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante alle ricorrenti in virtù dell'espletamento delle superiori mansioni appartenenti al livello V della declaratoria professionale del CCNL Telecomunicazioni e quanto effettivamente percepito, dal 1° aprile 2009 al 30 ottobre 2009 per quanto riguarda la ricorrente *Pt_1* dal 1° aprile 2009 al 30 novembre 2010 per quanto riguarda la ricorrente *Pt_2* o dalle e sino alle diverse date che emergeranno in corso di causa o saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.

Con vittoria di spese e, per la ricorrente *Pt_2* con rimborso del contributo unificato pari ad € 259,00 totali.

Convenuta: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del ricorso per tutte le causali di cui in narrativa ed in particolare per l'indeterminatezza e genericità della domanda avanzata; b) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione, così come eccepita in narrativa;

Nel merito, in via principale: c) rigettare integralmente il ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso: d) condannare le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.

* * *



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. - Con ricorso depositato in data 11/07/2022 *Parte_1* e *Parte_2*, dipendenti a tempo indeterminato di [REDACTED] hanno dedotto di aver svolto, a decorrere dal 1° aprile 2009, mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento formalmente attribuito (V livello del CCNL Telecomunicazioni), chiedendo che fosse accertata l'ascrivibilità delle mansioni effettivamente espletate al VII livello, ovvero, in subordine, al VI livello del medesimo CCNL, con conseguente riconoscimento dell'inquadramento superiore e condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate. Il tutto come da conclusioni riportate in atti.

La società convenuta si è costituita in giudizio contestando integralmente la fondatezza della domanda, deducendo, in sintesi, che le mansioni svolte dalle ricorrenti sarebbero riconducibili ad attività meramente operative, caratterizzate da autonomia limitata e svolte nell'ambito di procedure standardizzate, nonché eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati.

La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale e all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, decisa come da dispositivo riportato in calce.

2. - A domanda è fondata nei termini e nei limiti che seguono.

3. - Risulta *ex actis* che, a decorrere dal 1° aprile 2009, le ricorrenti sono stabilmente inserite nel "Nucleo Contenzioso-*Litigation*" di ^{Co}[REDACTED], struttura aziendale istituita proprio in quell'anno con la finalità di presidiare e gestire il contenzioso stragiudiziale con l'utenza, in particolare attraverso le procedure di conciliazione dinanzi ai CORECOM regionali, alle Camere di Commercio (fino al 2018) e agli organismi di conciliazione paritetica. All'interno di tale ufficio le ricorrenti sono chiamate a svolgere mansioni che prevedono in sostanza la gestione di pratiche nelle quali il cliente decide di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

È altresì emerso, in modo non contestato, che prima della creazione di tale nucleo le medesime attività erano svolte da avvocati esterni o da personale interno afferente all'ufficio legale, inquadrato nei livelli più elevati del CCNL di settore.

4. - Riguardo al ruolo delle ricorrenti nell'ambito di tali attività la società datrice assume che l'attività del Nucleo Contenzioso, in merito alle istanze di I grado presentate ai Corecom Regionali o alle Associazioni dei consumatori (paritetiche), si sostanzierebbe nella mera trasmissione di informazioni commerciali.

Sostiene, poi, la resistente che le ricorrenti effettuerebbero (sulla piattaforma Concilia Web) un primo vaglio di ammissibilità delle nuove istanze ricevute, anzi ogni addetto svolgerebbe in via prioritaria una sola fase e, solo all'occorrenza, le altre, accertandone la completezza e la correttezza formale (ad esempio, la corrispondenza tra il soggetto istante e il titolare della linea, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'istante e ^{Co}[REDACTED], etc.), ossia svolgendo una semplice attività operativa e di controllo superficiale della documentazione.

5. - L'istruttoria orale ha smentito chiaramente tali assunti.



5.1. - Tutti i testimoni escussi hanno confermato che le ricorrenti gestiscono integralmente le procedure conciliative, dall'acquisizione dell'istanza fino alla conclusione della procedura stessa.

5.2. - In particolare, è emerso che le ricorrenti ricevono e prendono in carico le istanze di conciliazione; effettuano una valutazione preliminare di ammissibilità, che non si esaurisce in un controllo formale ma comporta anche una verifica del merito e della riconducibilità della controversia alle materie conciliabili; svolgono una istruttoria completa, accedendo ai sistemi informativi aziendali, acquisendo documentazione, interloquendo con altre strutture interne (*Open Access, Wholesale*, uffici commerciali e amministrativi); redigono una relazione valutativa contenente la ricostruzione dei fatti, la valutazione della fondatezza delle pretese dell'utente e la proposta di definizione della controversia.

Tale relazione, come chiaramente emerso dalle deposizioni testimoniali, non ha natura meramente compilativa o ricognitiva, ma costituisce l'esito di una valutazione autonoma e discrezionale, nella quale vengono ponderati elementi giuridici, tecnici ed economici, inclusa la previsione dell'esito di un eventuale contenzioso giudiziale.

5.3. - Segnatamente, *Testimone_1* (sentito all'ud. 2.7.2024) collega di lavoro, inquadrato al VI livello, pur svolgendo attività analoghe, ha confermato che le ricorrenti gestiscono l'intera procedura conciliativa, dall'istruttoria alla decisione finale, agendo in piena autonomia nella valutazione del merito e nella scelta se conciliare o meno. Ha altresì confermato che non esiste un organo autorizzativo preventivo e ricordato che prima del 2009 tali attività erano svolte da avvocati esterni.

Parimenti la teste *Testimone_2* in veste di coordinatrice, all'ud. 5.11.2024 ha confermato che entrambe le ricorrenti esaminano le istanze nel merito, non solo sul piano meramente formale, formalmente, redigendo relazioni valutative e operando con ampio margine di autonomia decisionale quando assumono la difesa della società in sede conciliativa (*...Nello specifico le ricorrenti non si limitano a verificare i dati formali dell'istanza, ma la esaminano nel merito per arrivare a redigere la relazione che viene sottoposta a verifica da parte del CORECOM, in caso di improcedibilità della richiesta. Le ricorrenti come gli altri componenti del gruppo di lavoro, esaminando nel merito la pratica e utilizzando i sistemi operativi a loro disposizione giungono a valutare infine la fondatezza o meno della richiesta, sempre sulla base dei documenti a disposizione e in tale senso redigono la relazione. "ADR "Se si tratta di assumere informazioni soprattutto dagli uffici tecnici, le ricorrenti operavano e operano in autonomia, essendo loro affidato anche questo compito." ADR "L'applicativo MIRART non serve solo ad acquisire informazioni collegandosi con le varie strutture operative, ma anche per acquisire dati del contenzioso, per consentire la fascicolazione delle pratiche. Ad accedere a questo applicativo siamo solo noi del gruppo CP_3 e gli operatori del contenzioso. Non mi risulta che sia in uso agli operatori del Customer Care..."*).

La stessa ha pure precisato che il controllo del coordinatore è successivo e contabile, non autorizzativo.

Ha confermato che gli accordi conciliativi sono titolo esecutivo ed ha escluso l'esistenza di limiti di valore predeterminati per la conciliazione (*"...Per l'approvazione degli indennizzi preciso che intendo l'attività di controllo e*



approvazione delle note di credito che seguono il verbale di conciliazione, per le necessarie verifiche contabili che ne seguono.” ADR “La chiusura delle pratiche spetta a chi ha seguito la conciliazione mentre il controllo generale lo eseguo in qualità di coordinatrice sempre attraverso l’applicativo MIRART e con l’applicativo gestionale GESCON. Non ci sono limiti di valore imposti per iscritto, le pratiche sono tutte trattate dagli addetti all’ufficio CP_3 in base alle indicazioni della delibera n. 347 del 2018, a cui ci si attiene anche con riferimento agli importi da liquidare. Aggiungo che in sede conciliativa i conciliatori hanno un certo margine di manovra per chiudere la pratica secondo quelle che sono le indicazioni di massima dell’azienda, ma in fondo se si tratta di fare degli scostamenti sulla proposta iniziale l’operatore lo può fare giungendo alla conciliazione della lite. Aggiungo inoltre che la competenza di chi gestisce la pratica e quindi anche delle ricorrenti consente di esaminarne il merito anche in sede di conciliazione e consente di prendere posizione per l’azienda sull’eventuale proposta formulata dall’ufficio. Pertanto, il margine di autonomia è di grado elevato in questa fase, sempre secondo le indicazioni delle tabelle di indennizzo della CGIA e dell’AGCOM. Quanto all’approvazione dell’accordo, come mi si chiede, devo precisare che una volta raggiunto l’accordo l’approvazione delle note di credito da parte dei responsabili di area e di struttura, a seconda degli importi definiti in conciliazione, è una responsabilità di posizione nel senso che il responsabile non decide sull’accordo che è stato già raggiunto ma in definitiva opera un controllo sostanziale sull’operato dell’ufficio attraverso l’approvazione delle note di credito...).

Dal canto loro, i testi adottati dalla difesa datoriale hanno confermato che le ricorrenti rappresentano direttamente l’azienda, firmano i verbali in nome e per conto di Co e svolgono attività assimilabili a quelle dell’ufficio legale (teste Tes_3 ; inoltre, hanno riconosciuto l’autonomia operativa e decisionale dei conciliatori nel cui ruolo si collocano le ricorrenti, precisando pure l’assenza di limiti rigidi di importo e la circostanza che l’eventuale consultazione dei superiori è eventuale, non obbligatoria (teste Tes_4 “ ... L’autonomia operativa dei conciliatori consentiva loro di andare in conciliazione e firmare i relativi verbali e in ogni caso assumere le decisioni del momento, fermo restando che per le pratiche più delicate, in assenza di procedure scritte, si era soliti consultarsi con il coordinatore e nei casi più rilevanti anche con me, per assumere le decisioni più opportune. Nel periodo in cui sono divenuto responsabile, la coordinatrice dell’ufficio era una tale Per_1 ” Cap 36) “Nell’ambito della suddetta autonomia operativa non vi era un limite di 2.000,00 € che imponesse l’autorizzazione alla chiusura delle istanze per importi superiori, ma il tutto era rimesso alla rilevanza del contenzioso... le ricorrenti come tutti i conciliatori dell’ufficio in sede conciliativa si muovevano e si muovono sulla base delle tabelle indennizzi e sul rispetto di esse, ciò non toglie che nell’ambito delle loro autonomia operativa potessero stabilire discrezionalmente indennizzi di importi maggiori laddove questo fosse conforme all’interesse dell’azienda a mantenere i rapporti commerciali e sicuramente rientranti nei limiti delle politiche commerciali stabiliti dall’azienda nell’area customer care area business. Ovviamente i margini di manovra nell’ambito delle conciliazioni si devono ritenere contenuti nell’ambito dei limiti della ragionevolezza, oltre i quali era necessario l’intervento di coordinatori e dei responsabili...).



6 - In conclusione e in sintesi, è risultato provato che le ricorrenti rappresentano direttamente la società in sede di conciliazione, partecipando alle udienze (in presenza o da remoto tramite la piattaforma Conciliaweb) ed esponendo la posizione dell'azienda.

6.1. - Nel corso della fase conciliativa le ricorrenti formulano la proposta conciliativa; valutano le eventuali controproposte dell'utente o del suo difensore; decidono autonomamente se modificare la proposta iniziale, anche discostandosi dagli importi risultanti dalle tabelle di indennizzo, nei limiti della ragionevolezza e dell'interesse aziendale; assumono la decisione finale circa l'adesione o meno all'accordo.

6.2. - È emerso poi che, non sussistendo un obbligo di autorizzazione preventiva da parte di superiori gerarchici, l'eventuale consultazione del coordinatore avviene solo in via facoltativa e non incide sulla titolarità del potere decisionale, che resta in capo al conciliatore (teste *Tes_5*).

6.3. - Ulteriore elemento di rilievo è costituito dalla circostanza, pacificamente accertata, che le ricorrenti sottoscrivono i verbali di conciliazione in nome e per conto della società, verbali costituenti titolo esecutivo (ib.).

6.4. - I controlli successivi richiamati dalla società convenuta (verifiche contabili sulle note di credito anche se elaborate dai conciliatori ma autorizzate dal coordinatore e convalidate dal responsabile *Tes_4* , sono risultati avere natura meramente esecutiva e contabile, non incidendo in alcun modo sulla decisione conciliativa già assunta e formalizzata nel verbale (testi *Tes_2* e *Tes_3*).

6.5. - È stato inoltre accertato che le ricorrenti curano anche la fase esecutiva degli accordi raggiunti, coordinando l'emissione di note di credito, lo storno di fatture, l'erogazione di rimborsi o l'attivazione di interventi tecnici, interfacciandosi con le strutture aziendali competenti (testi *Tes_2* e *Tes_3*).

6.6. - Accanto all'attività conciliativa principale, le ricorrenti svolgono inoltre: attività connesse alle procedure GU5 e ai provvedimenti d'urgenza; supporto al contenzioso giudiziale mediante redazione di relazioni tecniche (teste *Tes_4* ;

7. - Alla luce delle risultanze istruttorie sopra richiamate, occorre procedere al raffronto tra le mansioni concretamente svolte e le declaratorie del CCNL Telecomunicazioni, secondo il noto percorso logico-giuridico articolato in tre fasi consistenti nell'accertamento delle mansioni di fatto, nella individuazione delle declaratorie contrattuali ed infine nella comparazione tra le stesse.

7.1. - Nella specie, si osserva che il V livello del CCNL è caratterizzato da funzioni che, pur richiedendo elevate conoscenze specialistiche, si svolgono con autonomia e decisionalità nei limiti di principi, norme e procedure predeterminate.

Il VI livello, invece, presuppone:

- a) lo svolgimento di funzioni direttive inerenti attività complesse;
- b) una facoltà di decisione e autonomia di iniziativa esercitate nei limiti delle sole direttive generali;
- c) l'apporto di un contributo professionale autonomo e innovativo.



7.2. - Orbene, le mansioni accertate in capo alle ricorrenti presentano in modo evidente tali caratteristiche posto che in capo ad esse è riconosciuta la gestione integrale del procedimento conciliativo, la quale configura una funzione, non una mera attività esecutiva; inoltre, la valutazione del merito delle controversie e la decisione sulla loro definizione integrano un potere decisionale effettivo.

Inoltre, la possibilità di modulare la proposta conciliativa in funzione del caso concreto è emblematica di una certa autonomia non solo operativa ma anche decisionale con una responsabilità diretta sulle decisioni assunte.

7.3. - Ne consegue che le mansioni svolte dalle ricorrenti eccedono chiaramente il perimetro del V livello e risultano pienamente riconducibili, quanto meno, al VI livello del CCNL Telecomunicazioni.

8. - Le ricorrenti hanno chiesto, in via principale, il riconoscimento del VII livello del CCNL Telecomunicazioni, deducendo che le mansioni svolte implicherebbero non solo funzioni direttive ma anche una responsabilità di risultato riguardo al processo decisionale complesso, caratterizzato da ampia discrezionalità di poteri e iniziativa.

8.1. - Osserva il Tribunale sul punto che, sebbene molti aspetti emersi dall'istruttoria - quali una certa autonomia decisionale, il potere di rappresentanza dell'azienda, discrezionalità nella gestione delle singole controversie, contributo professionale di elevata specializzazione - siano compatibili con entrambe le declaratorie, tuttavia le mansioni superiori corrispondenti al VII livello si caratterizzano per l'esercizio di poteri di conduzione e controllo di rilevanti unità organizzative ovvero per l'apporto di contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed elevata specializzazione con una responsabilità diretta sui risultati produttivi complessivi e non limitata alla singola pratica.

8.2. - Invero, tali requisiti delineano una figura che non solo gestisce attività complesse, ma governa risultati e risponde in via primaria del loro conseguimento, collocandosi ad un livello di maggiore prossimità alle scelte organizzative e strategiche dell'impresa.

Tutti connotati questi ultimi che, in tutta ragione, non sono ravvisabili nelle funzioni svolte dalle ricorrenti nell'ambito delle mansioni loro assegnate

8.3. - L'attività delle ricorrenti, pur di elevatissimo contenuto professionale, risulta prevalentemente orientata alla gestione qualificata di attività complesse, secondo obiettivi generali definiti dall'azienda (deflazione del contenzioso, contenimento dei costi, tutela dell'immagine), ma senza che su di esse gravi una responsabilizzazione primaria e complessiva sui risultati aziendali attesi, elemento che costituisce il tratto distintivo del VII livello.

Non risulta che alle ricorrenti siano stati formalmente attribuiti obiettivi di risultato o responsabilità organizzative di livello sovra-procedimentale, elementi questi ultimi neppure peraltro specificamente allegati e provati dalla difesa ricorrente.

9. - In definitiva, può affermarsi con tranquillizzante certezza che entrambe le ricorrenti, sin dalla loro assegnazione al Nucleo Contenzioso (aprile 2009), hanno svolto mansioni riconducibili al VI livello del C.C.N.L. Telecomunicazioni e che, pertanto, in applicazione dell'art. 2103 c.c. nella formulazione *pro tempore* vigente, le



stesse abbiano diritto all'acquisizione definitiva del superiore livello VI a decorrere dal 1° luglio 2009 e al pagamento delle differenze retributive per l'effetto maturate rispetto al percepito a decorrere dal 1° aprile 2009, oltre accessori come per legge.

10. - Deve giudicarsi infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che, in ordine alla decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, la Cassazione è ormai costante nel ritenere che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione dello stesso rapporto. Così come regolato dalla L. n. 92/2012 e dal d. lgs n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, manca di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, quindi non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale. E allora, per tutti quei diritti che non siano prescritti al luglio 2012, la prescrizione decorre dalla cessazione. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con le due rilevanti modifiche in tema di licenziamento poiché, in ragione di tali riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. La varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970, e poi dal d. lgs n. 23/15, e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità. A tale novità deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto e rimane sospesa in costanza dello stesso. (cfr. Cass. n. 26246/2022, conformi successive, Cass. n. 13932/2024 n. 2674/2024, n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).

11. - Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m..

I carichi di ruolo e la complessità delle questioni trattate hanno imposto il deposito differito della motivazione nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

I) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto delle ricorrenti all'inquadramento nel livello VI del C.C.N.L. Telecomunicazioni applicato al rapporto con decorrenza 1° luglio 2009 e, altresì, il pagamento delle differenze retributive dall'aprile 2009, pari alla differenza tra quanto dovuto per il superiore inquadramento (VI) livello (VI) e quanto effettivamente percepito, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c..

II) Condanna [REDACTED] al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in € 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, € 259,00 per C.U., Iva se dovuta e cpa come per legge.

Deposito dei motivi: giorni 60.

Così deciso in Firenze, il 20/11/2025

IL GIUDICE
DOTT. [REDACTED]
(F.to dig.te)